

COMUNICATO UFFICIALE

RIPRESA DELLE ATTIVITA' E DI RIAPERTURA DELLA SEDE REGIONALE

AGGIORNAMENTO DEL 1° GIUGNO 2020

UISP Lombardia informa della pubblicazione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che decreta:

- all'art. 1, comma 1, lettera c) *“a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori a cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento delle politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le regioni e le provincie autonome possono stabilire una data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.”*
- all'art. 1, comma 1, lettera d) *“è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici; ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera e) *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della Federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI e del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di Promozione Sportiva”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera f) *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere da 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle provincie autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Legge n° 33 del 2020. Le regioni e le provincie autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.*

- all'art. 1, comma 1, lettera g) *“per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun Organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera h) *“sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”.*
- all'art. 1, comma 1, lettera i) *“lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n° 773”.*

UISP Lombardia informa inoltre della pubblicazione dell'**Ordinanza di Regione Lombardia n° 555 del 29 maggio 2020 (efficace dal 01/06/2020 al 14/06/2020)** che dispone, tra le altre misure:

- all'art. 1.1 - Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
1.1.3 Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.
- all'art. 1.2 Attività economiche commerciali, artigianali e di servizi
1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:
 - *Piscine*
 - *Palestre*
 - *Attività fisica all’aperto*
 - *Circoli culturali e ricreativi*
 - *Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (fascia 3-17 anni)**2. Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 1.3 della presente ordinanza.*
- all'art. 1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del

personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. [...]

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 lettera II), del d.p.c.m. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

- all'art. 1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
 1. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto. Al noleggio di unità di navigazione da diporto si applicano le misure di cui alla scheda 6 "Noleggio veicoli e altre attrezzature" di cui alle Linee guida in allegato 1 alla presente Ordinanza.
 2. Fino al 30 giugno 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti con Decreto della DG Sport e giovani di Regione Lombardia n. 6142 del 23/05/2020.
- all'art. 1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
 1. È consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 2. L'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.
- all'art. 2 (disposizioni finali)
 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1° giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:
 - servizi per l'infanzia e l'adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
 - attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.
 2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

UISP Lombardia dispone la ripresa delle attività, fino al 14 giugno 2020 nel rispetto del D.P.C.M del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, dell'Ordinanza di Regione Lombardia n° 555 del 29/05/2020 e di quanto riportato nelle schede tecniche dell'Allegato 1 della suddetta ordinanza, e del protocollo applicativo UISP del 21/05/2020.

UISP Lombardia comunica altresì, a decorrere dal 15 giugno 2020, la possibilità di promuovere i servizi per l'infanzia e l'adolescenza consentiti, oltre alle attività di spettacolo, fatta salva la possibilità di svolgere per queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.

Invita tutte le Associazioni/Società sportive affiliate ad adeguarsi.

Resta di responsabilità dei gestori e/o dei legali rappresentanti delle ASD/SSD il rispetto delle disposizioni del presente comunicato e relativi allegati.

UISP Lombardia comunica altresì la riapertura, dall'8 giugno 2020, della sede regionale di via Guerzoni 23, a Milano, con ricevimento esclusivamente su appuntamento, telefonando nei giorni e orari di apertura allo 02.83428954 o scrivendo via mail a lombardia@uisp.it.

Sul sito di UISP Lombardia saranno pubblicati i successivi aggiornamenti.